

## **Termini e condizioni**

### **Accordo Sindacale ex art. 47, Legge n. 428/1990 e 63, D. Lgs. n. 270/1999**

#### **per il trasferimento dei complessi aziendali della**

#### **Form S.p.A. in amministrazione straordinaria ex D. Lgs. n. 270/1999**

#### **(Lato Procedura)**

### **1. Crediti dei lavoratori e TFR**

1.1 Le ferie maturate e non godute dai dipendenti della Form fino alla dichiarazione dello stato di insolvenza della stessa, al netto dei conguagli operati alla data di cessione dei complessi aziendali, saranno assoggettate, per i dipendenti che abbiano presentato domanda di insinuazione al passivo della Procedura, alle regole del riparto dell'attivo di cui alla Prodi Bis; quanto alle ulteriori ferie maturate e non godute nel periodo intercorrente tra la predetta dichiarazione di insolvenza e la data di efficacia della cessione dei complessi aziendali, le stesse, previa rideterminazione a seguito dello svolgimento dei suddetti conguagli, saranno poste in prededuzione.

1.2 Con particolare riferimento al TFR, le Parti si danno atto che:

- a) le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 dai Dipendenti Trasferiti, nella misura risultante dallo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria della Form, resteranno ad esclusivo carico di quest'ultima e saranno assoggettate alle regole di riparto dell'attivo di cui alla Prodi Bis. In ipotesi di mancata soddisfazione in sede di riparto della predetta procedura di amministrazione straordinaria, dette quote saranno a carico del Fondo di Garanzia INPS;
- b) le quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della riforma della previdenza complementare) e fino alla data di avvenuta cessione dei complessi aziendali dai Dipendenti Trasferiti, resteranno ad esclusivo carico de:
  - i fondi di previdenza complementare prescelti, qualora i Dipendenti Trasferiti abbiano optato per la destinazione ad essi delle quote maturate. I fondi erogheranno le somme spettanti ai suddetti lavoratori secondo quanto previsto dai propri statuti e/o regolamenti;
  - il Fondo di Tesoreria INPS per gli altri lavoratori. Il Fondo erogherà le somme spettanti agli aventi diritto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e, se necessario, previa apposita dichiarazione di incapienza della Form.

1.3A norma di legge, i crediti maturati dai lavoratori antecedentemente la cessione dei complessi aziendali e non ancora soddisfatti, ivi inclusi ratei di 13<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup> mensilità, PAR e conto ore, sono da considerarsi privilegiati, ai sensi degli artt. 2751 *bis* e 2776 cod. civ., nella misura in cui risalgano ad epoca antecedente la dichiarazione di insolvenza del 29 marzo 2012 e saranno pertanto assoggettati, per i dipendenti che abbiano presentato domanda di insinuazione al passivo della Procedura, alle regole del riparto dell'attivo di cui alla Prodi Bis; i crediti sorti successivamente sono invece prededucibili.

### **2. Obblighi della Società Cessionaria**

2.1A norma di quanto previsto dall'art. 63, comma 2, della Prodi Bis, la Cessionaria si impegna a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali di cui al precedente punto 2., del trattamento economico e normativo dei Dipendenti Trasferiti a livello individuale, per almeno un biennio dalla data di efficacia della cessione dei complessi aziendali della Cedente. In particolare la Cessionaria - fermo restando che il licenziamento individuale potrà avvenire per giusta causa - non procederà nel predetto

periodo a licenziamenti per giustificato motivo soggettivo e/o oggettivo (individuali e plurimi) e a licenziamenti collettivi, né ricorrerà a procedure di mobilità di cui alla Legge n. 223/1991, come successivamente modificata e integrata.

### **3. Dipendenti non trasferiti**

3.1 Per i dipendenti che non passeranno alle dipendenze della Cessionaria ("**Dipendenti non Trasferiti**") si provvederà ad utilizzare ogni strumento di sostegno del reddito o altro ammortizzatore sociale reso disponibile dalla legge vigente senza oneri per la procedura.

3.2A norma di legge, i Dipendenti non Trasferiti avranno diritto di precedenza nelle assunzioni che la Cessionaria effettuerà entro un anno dalla data di efficacia della cessione dei complessi aziendali. Nei confronti dei predetti lavoratori, in caso di assunzione da parte della Cessionaria, non troverà applicazione il disposto dell'art. 2112 cod. civ.